



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Il Consigliere Segretario

Venezia, 14 aprile 2021

Prot. n. 2286 /2021

Via email

A TUTTI I COLLEGHI

OGGETTO: CONSEGUIMENTO TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA PER COMPROVATA ESPERIENZA

Egregi Colleghi,

lo scorso 20 dicembre sono entrate in vigore le modifiche introdotte dal Decreto ministeriale n. 163/2020 in materia di specializzazioni.

L'Avvocato che intenda richiedere il titolo di specialista deve presentare la domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che tiene l'Albo a cui è iscritto: il COA ha il compito di verificare la regolarità della documentazione prodotta dall'istante per poi curarne la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense, al quale compete il sindacato di merito e, dunque, il potere di conferire o meno il titolo *de quo*.

Nei giorni scorsi il CNF ha diramato una nota contenente le prime indicazioni sulla forma e sul contenuto che, a pena di inammissibilità, deve possedere l'istanza volta ad ottenere il titolo di specialista "per comprovata esperienza".

Abbiamo rilevato, tuttavia, che la predetta nota non fornisce chiarimenti in ordine ad alcuni dubbi applicativi che non solo condizionano la redazione della domanda, ma addirittura determinano un'assoluta incertezza sul possesso dei requisiti in capo all'Avvocato che aspiri al conseguimento del titolo.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Il Consigliere Segretario

Ci si riferisce, in particolare, alla valenza degli incarichi pluriennali e/o oggetto di più gradi di giudizio, in riferimento ai quali non è dato sapere se l'incarico debba essere attribuito soltanto all'anno di inizio o di termine dell'attività oppure a più anni (e, in questo caso, se sempre e comunque o solo per gli anni in cui vengono affrontate nuove ed autonome questioni).

Del pari, resta indefinito il concetto di "incarico" in relazione a fattispecie di carattere stragiudiziale e, quindi, resta da chiarire se possa esservi ricompresa anche l'attività scientifica, convegnistica, etc., e come tali attività possano essere adeguatamente comprovate.

L'attività di controllo che il COA deve espletare dipende dalla risoluzione di dette problematiche: è evidente che allo stato non risulta possibile né verificare la regolarità della domanda circa il numero minimo di incarichi che l'istante deve documentare, né offrire indicazioni circa le integrazioni da eventualmente produrre.

Anche a voler inoltrare al CNF le istanze così come ricevute, v'è il rischio che poi vengano dichiarate inammissibili o comunque respinte in sede di valutazione.

Per tale ragione, stiamo predisponendo in questi giorni una richiesta di chiarimenti da rivolgere al CNF, con l'auspicio di ottenere a stretto giro specifiche ed esauritive indicazioni.

Vi invito, quindi, a prendere atto di quanto sopra al fine di valutare l'attualità dell'esigenza di presentare le istanze *de quibus*, piuttosto che attendere il consolidamento dei criteri interpretativi sul contenuto della domanda e sul corretto incardinamento dell'*iter* procedimentale.

Ringraziando per la collaborazione, porgo i migliori saluti.



Il Consigliere Segretario

Marco Rigo